



*Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod.L4  
Cod. CC/JP/dt

CNAPPC  
Prot.: 0000092  
Data: 21/01/2008  
Uscita

Consiglio dell'Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**VERONA**

|   |              |
|---|--------------|
| ORDINE DEGLI ARCHITETTI<br>PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI<br>DELLA PROVINCIA DI VERONA |              |
| Protocollo N°   | 220          |
| Data  | 22 GEN. 2008 |

OGGETTO: Rif. Vs. nota 15 novembre 2007, prot.n.3659.

Dando seguito alla nota di codesto Ordine indicata in oggetto, si considera quanto segue.  
Il divieto disposto dall'art.41 bis della legge in argomento, trova la sua ratio nell'esigenza di evitare il potenziale conflitto tra interessi privati e pubblici, dovendo in ogni caso prevalere questi ultimi, inequivocabilmente presenti nell'incarico attribuito a un professionista per la redazione di uno strumento urbanistico.

Il tenore letterale della norma sopra esaminata è ribadito dall'art.29 delle norme di deontologia professionale che, similmente, impone al professionista di astenersi dall'assumere incarichi privati di progettazione nell'area oggetto dello strumento urbanistico a lui affidato, fino a quando non ne sia stato completato l'iter approvativo.

Nello specifico, si ritiene che l'eventuale incarico di cui alla norma regionale (L.R. Veneto n. 11/04), ovvero la cosiddetta "fase P.A.T.", sottoposta all'attenzione di questo Consiglio, attenendo comunque alla progettazione di strumenti urbanistici, rientri nell'ambito dell'art.41 bis della legge 1150/42, e, conseguentemente, dell'art. 29 delle norme deontologiche, trattandosi, invero, dell'affidamento dell'analisi e dell'indirizzo generale delle strategie urbanistiche attraverso le quali e in coerenza delle quali sarà poi definito lo strumento urbanistico.

Il P.A.T., invero, è una articolazione del P.R.G. e della Pianificazione urbanistica.

Più precisamente il P.A.T. è definito Bart. 12, c. 2) come "strumento di pianificazione", recante le "disposizioni strutturali" del P.R.G. (art. 12, c.1).

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE  
(arch. Raffaele SIRICA)

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona

Prot. n. 3659

Verona, 15 novembre 2007

Inviata via fax

*Il Presidente*

Spettabile  
Consiglio Nazionale Architetti  
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  
Via S. Maria dell'Anima 10  
00186 Roma  
Fax 06/6879520

**Oggetto: Incarichi professionali - Richiesta chiarimenti**

Si invia la nota di richiesta chiarimenti del Comune di Montecchia di Crosara VR, in merito all'incompatibilità di un professionista, incaricato della redazione dello Strumento Urbanistico di quel Comune, a redigere progetti edilizi commissionati da privati.

Ora, se appare del tutto evidente, ai sensi dell'art. 29 del Capitolo IV – Rapporti con gli Enti Pubblici, l'incompatibilità dell'incarico di redigere “strumenti urbanistici” e contemporaneamente di assumere incarichi privati nell'area oggetto dello strumento urbanistico, il quesito in realtà è volto a chiarire se tale incompatibilità esista anche nel caso in cui, come nella legislazione urbanistica del Veneto L.R.V. n°11/04 (il Piano Regolatore Comunale di divide in due fasi, una sostanzialmente di analisi P.A.T. – detto anche Piano delle Invarianti – e una di scelte urbanistiche vere e proprie P.I. – detto anche il Piano del Sindaco) l'incarico sia relativo al P.A.T., ossia alla fase sostanzialmente di analisi ed indirizzo generale delle strategie urbanistiche.

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

Dott. Arch. Arnaldo Toffali

